



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 05/09/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2002, n. 1171 D.G.R. n. 831 del 7 luglio 2002 "Disposizioni applicative della legge 405/01 in materia di Assistenza Farmaceutica". Parziali rimodulazioni. 2° aggiornamento allegati C (delisting).

L'assessore Regionale alla Sanità sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Assistenza Farmaceutica confermata dal Dirigente del medesimo Ufficio Farmaceutico, e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione di Giunta Regionale del 2 luglio 2002 n. 831, avente ad oggetto: "D.G.R. n. 203 dell'8 marzo 2002. Disposizioni applicative della Legge 405/01 in materia di Assistenza Farmaceutica. Parziale rimodulazione 1,1 aggiornamento allegati C (delisting)), FCR", si è provveduto all'aggiornamento sia della lista minima di farmaci che richiedono il controllo ricorrente dal paziente (allegato FCR), che dell'elenco di principi attivi di cui al DM 4/12/01 allegato 1 e 2, anche in esecuzione di ordinanze di sospensione del TAR Lazio su alcuni principi attivi delistati con DGR n.203/02 (delisting);

Durante il periodo intercorso tra la trasmissione da parte di questo Assessorato alla segreteria della Giunta Regionale del su citato provvedimento per la relativa discussione e la data della avvenuta adozione, da parte dell'organo competente, sono pervenute a questo Settore Sanità - Ufficio assistenza farmaceutica, ulteriori Ordinanze di sospensione dei TAR Lazio su alcuni farmaci inseriti nel Delisting (all.C) alla DGR 831/02.

Pertanto, l'Ufficio Assistenza farmaceutica, con nota prot. 24/14687/15 del 18/7/2002, nel notificare ai vari destinatari il provvedimento in questione ha ritenuto opportuno evidenziare, limitatamente alle Aziende interessate alla ordinanza di sospensione, che i farmaci delistati oggetto di sospensione da parte dei TAR Lazio sono da intendersi collocati a totale carico del SSR sino alla decisione definitiva degli organi Giurisdizionali.

Con il presente schema di provvedimento, si ritiene di apportare alcune rimodulazioni alla DGR n.831/02, per i motivi che qui di seguito vengono riportati;

Per quanto riguarda il principio attivo dei Triptani ATC N02CC (agonisti selettivi del recettore 5HT1) nel ribadire quanto già al riguardo deliberato, si è dell'avviso che a parziale modifica della DGR 831/02, laddove detto principio attivo risulti essere l'unico rimedio utile alla cura di particolari patologie invalidanti (es. Cefalea a grappolo), la prescrizione del numero di confezioni del farmaco nelle modalità previste dalla DGR 203/02, sia effettuata dal Medico prescrittore in relazione alla diagnosi e piano terapeutico rilasciato da un Centro individuato.

Mentre, in relazione alle ulteriori Ordinanze di sospensione dei TAR Lazio, ed al fine di non creare difformità e disparità di comportamento tra le Aziende produttrici di farmaci aventi uguale composizione di principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie. dei farmaci oggetto di ordinanza dei TAR Lazio, si ritiene di procedere

al II aggiornamento dei delisting (all. C all DGR 831/02)) secondo il principio di parità.

Inoltre, per il principio attivo Aciclovir codice ATC S01AD03, inserito nell'allegato "C" (delisting) alla Delibera di Giunta Regionale n. 831/02, valutato che lo stesso principio attivo è stato collocato tra i medicinali il cui principio attivo non è coperto da brevetto di cui all'allegato "A" al provvedimento n. 832/02, si ritiene opportuno eliminarlo dal Delisting e lasciarlo tra i farmaci "generici" in cui lo aveva posizionato il Ministero della Salute.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico dei bilancio regionale né risulta agli atti di ufficio che è a carico dei soggetti beneficiari esistono debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L. R. n. 17/99 la spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti dei FSR ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non produce oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Dirigente Uff. Assistenza
(Sig.ra Carmela CAVALLO)

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co.4 lettera d) della L.r. 4.2.1997 n.17

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione dell'Assessore alla Sanità;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Servizio Farmaceutica, dal Dirigente del Settore Sanità;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare la relazione riportata in narrativa, qui richiamata per costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di procedere:

1 ad un secondo aggiornamento (All. 1) parte integrante del presente atto composto di n. 03 fogli dal foglio n. 01 al foglio n. 03 del delisting di cui all'allegato "C" alla DGR n. 831 del 02/7/2002, comprendente l'elenco delle categorie terapeutiche di cui al DM 4/12/2001 non comprese tra le prestazioni farmaceutiche prescrivibili sul ricettario unico regionale con oneri a carico dei SSR ", per le motivazioni in premessa specificate e fino al pronunciamento definitivo degli organi giurisdizionali;
per il principio attivo dei Triptani ATC N02CC (agonisti selettivi del recettore 5HT1), nel ribadire quanto già al riguardo deliberato, si è dell'avviso che a parziale modifica della DGR 831/02, laddove detto principio attivo risulti essere l'unico rimedio utile alla cura di particolari patologie invalidanti (es. Cefalea

a grappolo), la prescrizione del numero di confezioni del farmaco nelle modalità previste dalla DGR 203/02, sia effettuata dal Medico prescrittore in relazione alla diagnosi e piano terapeutico rilasciato da un Centro individuato.

Il presente atto ha efficacia generale dal terzo giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURP. di incaricare il Settore affinché provveda alle necessarie notifiche

Il Segretario Il Presidente

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Atti di Organi monocratici regionali
